

- 17) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 18) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 19) Le installazioni previste nell'ambito della Concessione in argomento (pontile, impianti tecnologici, altri accessori) dovranno riportare tutti i requisiti tecnici stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative nella fattispecie ricorrenti, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di sicurezza degli impianti tecnologici, di sicurezza fisica e salute dei lavoratori, di prevenzione degli incendi, di tutela ambientale, di accessibilità e barriere architettoniche, nonché alle norme UNI e CEI.
- 20) In ogni caso, le installazioni suddette dovranno riportare requisiti tecnici tali che le stesse non abbiano mai a costituire pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute delle persone, né per la navigazione marittima e l'operatività portuale locale. A tale scopo, resterà in capo al soggetto concessionario ogni connessa valutazione, ivi incluse le verifiche – anche per il tramite di tecnici idoneamente qualificati – della stabilità al galleggiamento nonché dei sistemi di zavorraggio e tenuta dei manufatti oggetto delle installazioni medesime, ciò in relazione all'uso a cui essi sono deputati ed alle condizioni meteorologiche avverse prevedibili nella zona.
- 21) Nell'esercizio della Concessione in argomento, provvederà direttamente il soggetto concessionario interessato per la corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito della Concessione medesima, in coerenza con il Piano per la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico vigente per il porto di Ortona, oltre che nel rispetto del D. Lgs. n. 152/2006 così come da ultimo modificato ed integrato recante norme in materia ambientale.
- 22) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 mediante versamento virtuale tramite F23 e alle spese relative ai valori bollati.**
- 23) **E' obbligo del concessionario rispettare le norme previste dal D.P.R. 151/2011 e in generale alle norme di prevenzione incendi, disponendo l'area demaniale di adeguate dotazioni antincendio sulla base del relativo piano da sottoporre a preliminare Comando dei Vigili del Fuoco.**

IL CONCESSIONARIO
A.S.D. Circolo Nautico Ortona
Franco Tatasciore
Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.
Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ortona, C.so G. Matteotti n. 102

Ancona, addì 19/11/2020

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri
Firmato digitalmente

IL CONCESSIONARIO
A.S.D. Circolo Nautico Ortona
Franco Tatasciore
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli
Firmato digitalmente

N. 04 -26 del registro

N. 1723 del repertorio

Concessioni – Anno 2020 .

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

PRIMO RILASCIO
RINNOVO
X RINNOVO CON MODIF.
VARIAZ. INTESAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata dal Sig. Franco Tatasciore, in qualità di presidente dell'A.S.D. Circolo Nautico Ortona C.F. 91005620694 P.IVA 00187008692 con sede in Ortona (CH) C.so G. Matteotti n. 102, prot. n. ARR-6435 del 08/07/2019 e successive integrazioni, da ultimo la nota acquisita al prot. n. ARR-2939 in data 02/03/2020;
Vista la pubblicazione della domanda in data 11/03/2020 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. ;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-5122 in data 28/04/2020;
Vista la relata di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-6942 in data 16/06/2020;
Visto il parere rilasciato con nota prot. n. 5408 in data 27/03/2020 dalla Capitaneria di Porto di Ortona, acquisito al prot. n. ARR-3963 in data 27/03/2020;
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-2559 del 08/04/2020;
Vista la nota dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise, acquisita al prot. n. ARR-4775 in data 20/04/2020;
Vista la delibera n. 16 in data 05/05/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88 D.lgs. n.159/2011 in data 02/10/2020 PR_CHUTG_Ingresso_0074984_20201002 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, acquisita al prot. n. ARR-10985 in data 02/10/2020;
Vista la nota prot. n. 20172/RU del 03/06/2020 dell'Ufficio delle Dogane di Pescara, recante nulla osta e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990, acquisita in allegato alla nota prot. n. ARR-6412 in data 04/06/2020;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 09/06/2020 del canone di € 518,17, richiesto con atto di accertamento n. 04-54/20 del 09/06/2020;
Vista la attestazione n. 107594 di avvenuto pagamento in data 22/06/2020 dell'affiliazione per l'anno 2020 presso la F.I.P.S.A.S., acquisita in allegato alla nota prot. n. ARR-8997 in data 03/08/2020;
Vista la polizza fidejussoria n. 69/02/561275769 dell'importo di € 1.500,00 emessa in data 12/06/2017 dalla società Amissima Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Ortona / 0486 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale, e successive appendici di cui l'ultima n. 1 del 16/09/2020 per precisazione e proroga;
Vista la polizza assicurativa n. 174462929 emessa in data 24/07/2020 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Teramo (cod. agenzia 1/39413; cod. subagenzia 318) per un importo assicurato RCT-RCO di € 1.000.000,00;
Vista la polizza n. 821709547 emessa in data 12/10/2020 dalla società Amissima Assicurazioni SpA - Agenzia Ortona Generale (cod. agenzia 486) per l'importo di € 500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, nonché per un importo assicurato di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pescara, acquisita al prot. n. ARR-11278 in data 08/10/2020;
Vista l'autorizzazione ai sensi dell'ex. Art. 24 Reg. Cod. Nav. all'uso del cavidotto in area demaniale per allaccio utenza elettrica rilasciata da questa Autorità di Sistema Portuale con nota acquisita al prot. PAR-4412 in data 25/06/2020;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 31/12/2020 al n° 1602 serie 1 con l'esazione di euro 200,00

L'Ufficiale Rogante
(Avv. Matteo Paroli)



CONCEDE

Alla A.S.D. Circolo Nautico Ortona

codice fiscale 91005620694

di occupare un'area demaniale situata nel Comune di Ortona e precisamente nel Porto di Ortona – banchina Molo Sud “Martello”, di complessivi mq. 970,00, allo scopo di occupare uno specchio acqueo di mq. 926,19, di mantenere un pontile galleggiante di mq. 43,81 per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto dei soci del Circolo Nautico ed un contatore elettrico ed idraulico, nonché all'utilizzo del cavidotto per allaccio dell'utenza elettrica.

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2020 = € 518,17 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 48 dal 01/01/2021 al 31/12/2024.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza;
- 4) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, ove dovuta;
- 5) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 6) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 7) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 8) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 9) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili.
- 10) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 11) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 12) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 13) I manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità.
- 14) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità.
- 15) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 16) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.

PLANIMETRIA GENERALE

SCALA 1:100





CIRCOLO NAUTICO
VEILICO

CIRCOLO NAUTICO

CIRCOLO NAUTICO
VEILICO

pontile galleggiante

48.50

20.00

IN CONCESSIONE mq. 970.00
SPECCHIO ACQUEO



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€1,00
UNO/00
Entrate
00009739 00004FE1
A1CZD01
0000199Z 25/06/2020 16:18:48
68D808A8EA7905AA
IDENTIFICATIVO : 01190616290606